

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto si applicano a qualsiasi acquisto di beni e/o servizi oggetto di specifico ODA d'acquisto emesso da VINCI Facilities Italia S.r.l. SB (di seguito anche solo "VINCI Facilities").

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Le seguenti espressioni avranno, ai fini delle presenti condizioni generali, il significato di:

"Allegati": i documenti allegati all'ODA, inclusi i documenti in esso citati, anche se non materialmente allegati allo stesso.
 "Attività": la fornitura dei beni e/o dei servizi oggetto dell'ODA da parte del Fornitore.
 "Condizioni Generali": le presenti condizioni generali per l'acquisto di beni e/o servizi.
 "Contratto": l'Ordine d'Acquisto congiuntamente alle presenti Condizioni Generali.
 "Fornitore": la persona fisica o giuridica verso cui è emesso l'ODA.
 "Ordine d'Acquisto (ODA)": il documento emesso da VINCI Facilities per una specifica fornitura di beni e/o relativi servizi.

ARTICOLO 2 – ODA E SUE MODIFICHE

- 2.1** L'ODA è da intendersi sempre emesso da VINCI Facilities alle presenti Condizioni Generali che costituiscono parte integrante dello stesso e che prevalgono su eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore.
- 2.2** In caso di contrasto tra le presenti clausole ed eventuali diverse pattuizioni contenute nell'ODA, le pattuizioni contenute nell'ODA prevarranno sulle presenti condizioni generali.
- 2.3** L'accettazione dell'ODA da parte del Fornitore si intenderà perfezionata con la sua sottoscrizione. In caso contrario, l'ODA si intenderà comunque accettato decorsi 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell'ODA da parte del Fornitore senza che siano pervenuti a VINCI Facilities rifiuto o richiesta di modifica entrambi in forma scritta. La predetta accettazione, espressa o tacita, comporterà l'accettazione integrale e senza riserve da parte del Fornitore del contenuto delle presenti Condizioni Generali.
- 2.4** Qualsiasi richiesta di modifica dell'ODA da parte del Fornitore deve essere espressamente approvata da VINCI Facilities in forma scritta entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di modifica. In caso contrario, la richiesta si intenderà rigettata.
- 2.5** A seguito dell'accettazione dell'ODA, il Fornitore non potrà rifiutare le modifiche dell'ODA che VINCI Facilities richiederà per iscritto, ove le stesse non rappresentino più del 5 (cinque) % del totale dell'ODA. Il Fornitore dovrà comunicare a VINCI Facilities, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta di modifiche, a pena di decadenza, in modo dettagliato le proprie eventuali riserve in relazione alle modifiche. In mancanza di ciò, la richiesta di modifiche da parte di VINCI Facilities verrà considerata accettata senza riserve dal Fornitore.
- 2.6** Nel caso in cui le modifiche incidano sul corrispettivo dell'ODA, VINCI Facilities procederà a una scomposizione del prezzo dell'ODA che permetta di isolare gli elementi da tenere in considerazione per il calcolo del supplemento di prezzo e comunicherà al Fornitore la propria accettazione finale di tale corrispettivo. La corrispondente integrazione sarà indirizzata al Fornitore.

ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 3.1** Il corrispettivo per l'Attività si riferisce alla fornitura oggetto dell'ODA, secondo le condizioni, modalità e tempi stabiliti nell'ODA stesso.
- 3.2** L'Attività verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione e/o revisione dei prezzi in dipendenza delle oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della mano d'opera, sia di ogni altro fattore, rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore.
- 3.3** Le spese di consegna, trasporto, spedizione, imballaggio, dogane, assicurazioni ed ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo a privati o Enti Pubblici, si intendono comprese nel corrispettivo pattuito, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 3.4** La fattura dovrà riportare gli estremi dell'ODA (numero, data e posizione) al quale si riferisce e dovrà essere spedita via e-mail all'ufficio contabilità fornitori di VINCI Facilities. Dovrà altresì riportare la scomposizione del totale della fattura e, all'occorrenza, le date e i riferimenti delle bolle di consegna.
- 3.5** Il pagamento avverrà secondo le modalità di volta in volta concordate da VINCI Facilities con il Fornitore nel rispettivo ODA, previa verifica del corretto adempimento delle obbligazioni a carico del Fornitore.

ARTICOLO 4 – CONSEGNA

- 4.1** Il termine o i termini di consegna dell'Attività sono indicati nell'ODA e sono da considerarsi essenziali, tassativi e vincolanti per il Fornitore.
- 4.2** L'Attività deve essere conforme all'ODA e/o alle specifiche del capitolato eventualmente unito all'ODA. Essa dovrà essere eseguita a regola d'arte, nel rispetto delle norme e leggi in vigore. I beni dovranno essere consegnati unitamente alla documentazione prescritta dalla vigente normativa (quale, a titolo esemplificativo, manuali d'uso, certificati di garanzia, certificato di origine etc.). In caso contrario, VINCI Facilities o il suo cliente potranno rifiutare la consegna/ricezione dell'Attività, fatta salva l'applicazione del successivo articolo 12.
- 4.3** Tutte le consegne/esecuzioni saranno considerate effettuate solo presso l'indirizzo di consegna/esecuzione indicato sull'ODA, nei giorni e nelle ore di apertura del luogo di consegna/ricezione.
- 4.4** In caso in cui l'Attività consista nella fornitura di beni, alla consegna questi dovranno essere accompagnati da una bolla di consegna (DDT-Documento di Trasporto), su carta intestata del Fornitore, con l'indicazione del numero d'ODA e la descrizione della dei beni consegnati negli stessi termini riportati sull'ODA.
- 4.5** VINCI Facilities avrà il diritto di rifiutare qualsiasi consegna effettuata con modalità e in luogo diverso da quello indicato sull'ODA, che sia parziale o anticipata o che sia non conforme a quanto prescritto nel precedente punto 4.4. La remissione della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall'obbligo della consegna. In caso di rifiuto da parte di VINCI Facilities di una consegna/esecuzione non-conforme alle disposizioni dell'ODA, il Fornitore dovrà procedere a proprie spese alla messa in conformità, fatto comunque salvo il diritto di VINCI Facilities alla penale per il ritardo ed al maggior danno eventualmente subito.

- 4.6** I Beni risultati difettosi o difformi rispetto a quanto previsto nell'ODA, s'intenderanno come non consegnate. In tal caso il Fornitore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ritirare i beni o ripetere il servizio o eliminare le eventuali discordanze riscontrate nei termini che gli sarà comunicato e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione ai fini della conservazione dell'efficacia del contratto stesso, fatto salvo quanto pattuito ai seguenti artt. 13-14.
- 4.7** L'imballaggio, il carico, il montaggio, le regolazioni e il trasporto della Attività sono a carico del Fornitore e restano sotto la sua responsabilità. Le condizioni di consegna e reso della merce dovranno intendersi DDP presso la località di consegna indicata nell'Ordine (franco destino).

ARTICOLO 5 - CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI E DOGANA

- 5.1.** Il Fornitore è tenuto ad informare VINCI Facilities di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione della merce/prodotti in base alla legislazione italiana, UE o USA sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali nonché della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nei paesi di origine dei prodotti. Pertanto il Fornitore dovrà sempre indicare nell'ODA e nelle fatture, fornendo in seguito anche eventuali aggiornamenti, le seguenti informazioni: numero lista esportazioni (export list number)/ ECCN (Export Control Classification Number) per la merce USA secondo le US EAR; paese di origine della merce e relativi componenti (incluso software); eventuale trasporto in territorio USA o fabbricazione/deposito negli USA o fabbricazione con tecnologia USA; tariffa doganale della merce (HS Code of Products); se si tratta di un prodotto classificato come Dual Use ai sensi del Regolamento (UE) 2021/821; persona di riferimento aziendale per informazioni in materia.
- 5.2.** Se non espressamente indicato dal Fornitore prima del perfezionamento dell'ordine/contratto, si deve intendere che la merce è libera per l'esportazione verso il Paese - indicato nell'ordine o nel contratto - in cui deve avere luogo la consegna, oppure laddove non indicato il Paese di consegna, verso qualsiasi Paese.

ARTICOLO 6 - CLAUSOLA PENALE E RISOLUZIONE PER RITARDO

- 6.1.** In caso di mancata ottemperanza dei termini di consegna contrattualmente previsti, qualunque ne sia la causa - fatti salvi solo comprovati casi di forza maggiore che il fornitore deve tempestivamente segnalare per iscritto - VINCI Facilities avrà il diritto di applicare, senza preventiva messa in mora, una penale per il ritardo pari allo 0,5% del valore complessivo, al netto di ogni imposta, dell'ODA, per ogni giorno di calendario di ritardo. VINCI Facilities notificherà al Fornitore l'ammontare della penale.
- 6.2.** Il Fornitore si impegna alla coresponsione di tale importo secondo la modalità che sarà concordata di volta in volta con VINCI Facilities, restando salvo il diritto di VINCI Facilities di portare in compensazione l'ammontare della penale con qualsivoglia credito maturato dal Fornitore.
- 6.3.** In caso di ritardo superiore a quindici (15) giorni, VINCI Facilities avrà diritto di risolvere immediatamente l'ODA, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., dandone comunicazione scritta al Fornitore, con applicazione di una penale pari al 20% del valore del contratto in caso, fermo restando il diritto al maggior danno.

ARTICOLO 7 – FORZA MAGGIORE

I termini di consegna possono essere prorogati in caso di eventi di forza maggiore che impediscano l'esecuzione dell'ODA. In questo caso, il Fornitore dovrà informare immediatamente VINCI Facilities della causa di forza maggiore. Qualora detto evento determini un ritardo nelle consegne superiore a 15 (quindici) giorni, ciascuna parte potrà recedere dal rapporto senza indennizzo, comunicandolo all'altra parte con comunicazione scritta inviata a mezzo Pec.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ

- 8.1.** Il Fornitore con l'accettazione dell'ODA si impegna a manlevare e tenere indenne VINCI Facilities da qualsiasi pretesa che gli fosse rivolta da terzi relativamente ad attività, materiali, strumenti, apparati, impianti ecc., oggetto della fornitura o ai sistemi che debbono essere adottati per l'esecuzione della stessa o a causa della violazione di quanto previsto nelle presenti condizioni generali di fornitura, con particolare riferimento alla violazione delle norme e/o istruzioni in ODA a trattamenti dei Dati Personali.
- 8.2.** VINCI Facilities non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni e/o diritti da questi ultimi assunti con il Fornitore in relazione all'esecuzione delle attività di cui all'ODA.

ARTICOLO 9 – TRASFERIMENTO DEI RISCHI E DELLA PROPRIETÀ

- 9.1.** Il trasferimento dei rischi si avrà nel momento immediatamente successivo allo scarico dei beni e/o alla ricezione senza riserve della prestazione nel luogo definito dall'ODA.
- 9.2.** Il trasferimento della proprietà dei beni individuati solo nel genere si avrà con l'individuazione degli stessi da parte di VINCI Facilities.

ARTICOLO 10 – PERSONALE

- 10.1.** Il Fornitore garantisce che l'esecuzione dell'Attività sarà effettuata impiegando soggetti regolarmente assunti ed inquadri nei termini di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia.
- 10.2.** Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al rispetto dei predetti obblighi ed all'esibizione, su richiesta di VINCI Facilities, della documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

ARTICOLO 11 – SICUREZZA SUL LAVORO

- 11.1.** In conformità a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, il Fornitore: si impegna a fornire la documentazione comprovante la propria idoneità tecnico professionale; dichiara sotto la propria responsabilità di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate; si impegna a formare ed informare i propri dipendenti e/o ausiliari, verificando scrupolosamente che

il loro comportamento sia adeguato al piano di sicurezza vigente per il luogo di svolgimento delle attività, riservando a VINCI Facilities la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato norme comportamentali e di sicurezza; si impegna a usare macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale conformi alla normativa vigente ed adeguatamente mantenuti; si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; si impegna a coordinarsi con VINCI Facilities per individuare, mediante l'elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi, le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; dichiara di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di assicurazione, previdenza e tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene ad attrezzature di lavoro e di sicurezza; si impegna ad indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture; si impegna a fornire, ai propri dipendenti, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

- 11.2.** In caso di commesse secondo il titolo IV del suddetto D.Lgs. (i.e. Cantieri Temporanei o Mobili), il Fornitore è tenuto a valutare i rischi e predisporre idonee misure di prevenzione e protezione formalizzandole attraverso il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e rispettiva analisi e accettazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento). Il Fornitore sarà responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche di sua competenza e dovrà predisporre le relative cautele relativamente alle attività oggetto del contratto.
- 11.3.** L'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione del contratto ipso iure ex art. 1456 cc.

ARTICOLO 12 – DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DEL FORNITORE

Con l'accettazione dell'ODA, il Fornitore:

- dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'Attività, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- garantisce che, nello svolgimento dell'Attività, non saranno violate disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili, né diritti di terzi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
- dichiara e garantisce la piena proprietà dei beni nonché la titolarità delle licenze eventualmente forniti nell'ambito dell'ODA, e dichiara che i beni sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi;
- garantisce che i beni oggetto dell'ODA hanno le qualità ivi stabilite, nonché quelle essenziali per l'uso cui sono destinati e sono esenti da vizi o difetti, dovuti a errata progettazione, lavorazione, conservazione o ai materiali impiegati, da esso conosciuti e/o conoscibili, che ne diminuiscono il valore e/o il rendono idonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati; eventuali vizi e difetti potranno comunque essere denunciati entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta;
- garantisce che i beni oggetto dell'ODA saranno conformi alle norme dell'Unione Europea ad esse eventualmente applicabili.

ARTICOLO 13 - GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

- 13.1.** Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono conformi alle specifiche tecniche previste e sono idonei allo scopo per cui vengono forniti. Il Fornitore garantisce che i beni forniti sono esenti da vizi, da difetti materiali e di fabbricazione. Il Fornitore si impegna a sostituire a propria cura e spese la fornitura viziata ovvero le parti difettose e/o viziata con parti di ricambio nuove ed originali. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione della fornitura difettosa sono a carico del Fornitore. Il periodo di garanzia dei beni oggetto dell'ODA si intende pari a 24 (ventiquattro) mesi, o al diverso termine eventualmente previsto tra le parti o dalle norme vigenti, e decorre dalla data di accettazione della fornitura. In caso di sostituzione del bene, il periodo di garanzia verrà automaticamente esteso in considerazione del periodo di tempo durante il quale il bene non è stato disponibile per VINCI Facilities.
- 13.2.** La garanzia non è applicabile nel caso in cui il difetto sia causato da naturale logoramento, inesperienza o negligenza di VINCI Facilities. Nel caso la sostituzione delle parti viziata non sia possibile, l'ODA si intenderà annullato e il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
- 13.3.** Il Fornitore dichiara d'avere idonea garanzia assicurativa, con validità dalla stipula del contratto fino al termine del contratto, per tutti i danni a cose, persone e a terzi, inclusi i dipendenti di VINCI Facilities, che esso o i prodotti forniti dovessero causare nell'esecuzione delle attività.

ARTICOLO 14 – GARANZIA RELATIVA AL SOFTWARE

- 14.1.** Il Fornitore dichiara e garantisce di essere titolare di diritti sul Software che gli consentono di poterne disporre concedendolo in licenza, di aver effettuato tutte le verifiche necessarie ad escludere la sussistenza di eventuali diritti da parte di terzi che possano limitare l'uso del Software da parte del Cliente, nonché di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e dei mezzi necessari alla concessione della Licenza. Il Fornitore pertanto si impegna a manlevare e tenere indenne VINCI Facilities contro qualsiasi pretesa da parte di terzi da cui possa derivare per VINCI Facilities un pregiudizio in termini operativi, economici o di immagine, quali a titolo esemplificativo il mancato utilizzo della licenza, il risarcimento di danni o il pagamento della licenza a terzi.
- 14.2.** Il Fornitore dichiara e garantisce che il software, nel rispetto e nei limiti dei migliori standard di settore, è funzionante, libero da errori o virus che possano gravemente comprometterne il corretto funzionamento.
- 14.3.** Fermo restando l'applicazione di eventuali penali previste nell'Offerta per mancato raggiungimento dei livelli di servizio (SLA) concordati, e fatto salvo il diritto di VINCI Facilities al risarcimento dell'ulteriore danno, il Fornitore sarà tenuto in forza della garanzia sopra espressa: (i) alla correzione degli errori del Software che hanno causato la violazione della garanzia, con un'estensione della durata della Licenza per un periodo pari al malfunzionamento, sospensione e/o interruzione nell'uso del Software; oppure, (ii) nel caso in cui non fosse in grado di correggere l'errore entro il termine congruo comunicato da VINCI Facilities, quest'ultimo potrà risolvere il rapporto contrattuale ed il Fornitore sarà tenuto a rimborsare il corrispettivo eventualmente già ricevuto per la quota pari al periodo tra la data di risoluzione del contratto e la naturale scadenza della Licenza, come indicata nell'Offerta.
- 14.4.** In caso di contrasto tra le condizioni del presente articolo e quelle contenute nella garanzia offerta dal Fornitore, le prime prevarranno in ogni caso sulle seconde.

ARTICOLO 15. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

- 15.1.** Il Fornitore si impegna a fornire a VINCI Facilities la seguente documentazione: autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico- professionale, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; certificato di iscrizione alla CCIAA e/o la visura camerale aggiornata della società, polizze assicurative RCO e RCT o quelle eventualmente richieste nell'ODA, valide per tutta la durata dell'Attività. Prima del pagamento del corrispettivo pattuito, il Fornitore presenterà a VINCI Facilities la seguente documentazione: dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori; copia del modello F24; Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF); dichiarazioni sottoscritte dai lavoratori con indicazione delle somme effettivamente percepite o, in alternativa, copia dei relativi bonifici effettuati ai lavoratori impiegati nell'appalto; copia dei modelli DM10 unitamente ad un eventuale estratto della procedura UNIMENS relativo ai medesimi lavoratori; copia delle scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro (LUL) riferite alle maestranze impiegate dell'Attività.
- 15.2.** Qualora il Fornitore si rifiuti o non sia in grado di produrre tale documentazione, VINCI Facilities potrà sospendere il pagamento, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra, e il pagamento verrà posto a garanzia dell'adempimento medesimo. L'eseguito pagamento di una o più fatture al Fornitore, non costituisce accettazione della qualità delle attività eseguite e dei materiali impiegati.
- 15.3.** Resta inteso tra le parti che, nel caso in cui l'Attività consista in servizi forniti nell'ambito di un appalto, la liquidazione del corrispettivo in favore del Fornitore è subordinata alla trasmissione della documentazione richiesta, come sopra indicata, nonché di ogni altra eventuale documentazione comprovante l'osservanza tempestiva degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA

- 16.1.** Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o ausiliari il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'ODA. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra.
- 16.2.** Qualora la divulgazione di materiali o informazioni sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili al Fornitore, ai propri dipendenti e/o ausiliari, il Fornitore sarà tenuto a risarcire a VINCI Facilities i danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.
- 16.3.** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno efficaci anche oltre la data di conclusione delle attività di cui all'ODA.
- 16.4.** Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell'ODA e per i successivi 3 (tre) anni dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa e/o ragione.
- 16.5.** Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nell'ODA potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano:
- di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino;
 - ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza;
 - sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall'altra Parte;
 - richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

ARTICOLO 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

- 17.1.** È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente le obbligazioni e/o i diritti derivanti dall'Ordine (compreso il diritto al corrispettivo) senza il preventivo consenso scritto da parte di VINCI Facilities, pena la nullità della cessione stessa.
- 17.2.** VINCI Facilities potrà liberamente cedere o trasferire a terzi l'Ordine, anche parzialmente, previa comunicazione a mezzo Pec al Fornitore.

ARTICOLO 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

- 18.1.** Il Fornitore non può avvalersi del subappalto per l'esecuzione delle Attività previste nell'ODA, salvo espresso consenso scritto rilasciato da VINCI Facilities. Nella richiesta di subappalto il Fornitore dovrà indicare le prestazioni oggetto del subappalto, la ragione sociale dell'impresa subappaltatrice e tutte le informazioni utili a dimostrare la capacità tecnico-professionale richieste per lo svolgimento della prestazione richiesta.
- 18.2.** Il Fornitore rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti di VINCI Facilities anche per eventuali inadempimenti della società subappaltatrice

ARTICOLO 19 – RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 19.1.** In qualsiasi momento VINCI Facilities potrà recedere dall'ODA in tutto o in parte, comunicando al Fornitore a mezzo Pec entro e non oltre il termine di 7 giorni antecedenti la data di efficacia del recesso. In caso di esercizio del diritto di recesso, VINCI Facilities corrisponderà al Fornitore il corrispettivo relativo alle attività concluse alla data di efficacia del recesso, restando escluso ogni diritto a pretese risarcitorie, ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi spese, anche derivante dai rapporti con eventuali subfornitori, in deroga all'art. 1671 cc.
- 19.2.** Oltre a quanto espressamente previsto nei singoli Articoli delle presenti Condizioni Generali, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. - fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i dati subiti da VINCI Facilities - nel caso in cui il Fornitore:
- fornisca i beni e/o i servizi in modo non conforme a quanto disposto nell'ODA, nonché utilizzi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati;
 - apporti modifiche e/o variazioni ai beni e/o servizi, senza l'approvazione e/o autorizzazione scritta di VINCI Facilities e/o di propria iniziativa;
 - non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica, violi la legge antitabacica, se applicabile, violi norme e regolamenti vigenti relativi all'oggetto della fornitura;

- abbia omesso di esibire o produrre certificazioni e/o documentazione richiesta dalla vigente normativa, ovvero li abbia prodotti irregolari;
- abbia omesso di esibire o produrre certificazioni e/o documentazione di cui all'art. 15, ovvero li abbia prodotti irregolari;
- per i casi di cui agli articoli 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 21;
- si verifichi un inadempimento di non scarsa importanza e il Fornitore ometta di sanare tale inadempimento nel termine intimato da parte di VINCI Facilities;
- il Fornitore venga sottoposto ad amministrazione controllata, fallimento o altra procedura concorsuale o esecutiva.

ARTICOLO 20 – PROPRIETA' INTELLETTUALE

- 20.1.** Se applicabile al tipo di Attività fornita, con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assegna e trasferisce a VINCI Facilities senza bisogno alcuno di ulteriore conferma o di qualsivoglia adempimento, in modo definitivo, (i) la piena ed esclusiva proprietà di tutti i materiali, della documentazione di progettazione, nonché di ogni elaborazione, processo, sviluppo, invenzione correlate all'esecuzione dei Servizi in favore di VINCI Facilities (di seguito, "Risultato dei Servizi"), e (ii) la piena ed esclusiva titolarità di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale e industriale senza limitazione alcuna, incluso, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il diritto esclusivo ed irrevocabile di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, rielaborare, combinare, assemblare, tradurre, rappresentare, pubblicare, distribuire e divulgare l'Attività in qualunque modo e attraverso qualsiasi mezzo/supporto materiale e/o digitale, incluso internet ed ogni social media e canale digitale, senza alcuna limitazione di alcun tipo e per qualsiasi finalità esclusa la loro commercializzazione, così come il diritto esclusivo ed irrevocabile di licenziare, trasferire o cedere a terzi a qualsiasi titolo e senza limitazioni, i diritti qui garantiti a VINCI Facilities.
- 20.2.** Nel caso in cui l'Attività consista nella fornitura di licenza d'uso di software, VINCI Facilities non ha alcun diritto sui segni distintivi, loghi o denominazioni commerciali, di qualsiasi tipo, afferenti al software apposti sulla relativa documentazione sui siti web dedicati allo stesso, che non dovranno, in nessun caso e modo, essere modificati, alterati, spostati, rimossi o riprodotti. VINCI Facilities non potrà vantare alcun diritto, né avanzare alcuna pretesa sul Software, né sugli eventuali programmi ed altre creazioni intellettuali del Fornitore e/o di terzi che abbiano concesso al Fornitore diritti di utilizzazione degli stessi, necessari(e) al funzionamento del software.

ARTICOLO 21 – CERTIFICAZIONE SA 8000, CODICI VINCI e SOCIETA' BENEFIT

- 21.1.** Il Fornitore prende atto che VINCI Facilities è certificata SA8000 e si impegna pertanto a propria volta al rispetto dei seguenti principi della responsabilità sociale:
- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
 - non ricorrere a, né sostenere l'utilizzo del "lavoro forzato e obbligato";
 - garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre e stabilire efficaci provvedimenti per prevenire potenziali incidenti e lesioni alla salute dei lavoratori;
 - rispettare il diritto dei lavoratori di formare, partecipare o organizzare sindacati secondo la propria volontà e di contrattare collettivamente con l'azienda;
 - non attuare o dare sostegno ad alcun tipo di discriminazione;
 - non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abusi verbali;
 - rispettare le leggi e gli accordi nazionali e locali applicabili all'orario di lavoro e vacanze pubbliche;
 - retribuire i dipendenti rispettando il CCNL e quello integrativo aziendale, ove presente;
 - attuare un sistema di gestione conforme ai requisiti della norma SA 8000.
- 21.2.** Il Fornitore dichiara di aver preso contezza del contenuto del Codice Etico e di Condotta, del Codice di Condotta Anticorruzione e della Guida ai Diritti Umani adottati dal Gruppo VINCI e pubblicati sul sito www.vinci-energies.it, impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare i principi. In caso di violazione dei suddetti codici, VINCI Facilities ha la facoltà di risolvere ogni accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il Fornitore terrà manlevata e indenne VINCI Facilities da qualsiasi danno o conseguenza derivante dall'inosservanza del presente articolo.
- 21.3.** Il Fornitore riconosce che VINCI Facilities è una Società Benefit ai sensi della L. 208/2015, co. 376-383 e pone al centro del proprio modo di agire all'interno della società l'insieme dei valori relativi alla responsabilità sociale, alla tutela dell'ambiente e all'etica tutta, valori che sono riassunti nel proprio Codice di Condotta Interno, nella Relazione d'Impatto e nel Codice di Condotta Fornitori, pubblicati sul sito www.vinci-energies.it. Il Fornitore dichiara di conoscere il Codice di Condotta Interno e il Codice di Condotta Fornitori, impegnandosi a rispettarne e a farne rispettare i principi. In caso di violazione dei suddetti codici, VINCI Facilities ha la facoltà di risolvere ogni accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. Il Fornitore terrà manlevata e indenne VINCI Facilities da qualsiasi danno o conseguenza derivante dall'inosservanza del presente articolo.

ARTICOLO 22 – TUTELA DELL'AMBIENTE

- 22.1.** Nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di cui all'ODA, il Fornitore si impegna al rispetto della normativa in materia ambientale applicabile, ivi inclusa – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la normativa in materia di gestione dei rifiuti. Il Fornitore si impegna altresì a consegnare a VINCI Facilities la relativa documentazione di legge.
- 22.2.** Nello svolgimento dell'ODA, il Fornitore si impegna a utilizzare solo prodotti conformi ai "Criteri Ambientali Minimi" (CAM) previsti per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene dal D.M. 24/05/2012 e per l'affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti dal D.M. 18/10/2016. Si impegna altresì a utilizzare prodotti certificati Ecolabel su espressa richiesta di VINCI Facilities
- 22.3.** Il Fornitore dichiara di conoscere e di avere preso visione degli impegni assunti dal Gruppo VINCI – cui VINCI Facilities è parte – pubblicati sul sito www.vinci-energies.it e di conformarsi ad essi.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 23.1.** I dati personali delle persone e degli organismi in rapporto con VINCI Facilities saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge vigente in materia di trattamento dei dati personali, in conformità con le disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679/2016. Il Fornitore si impegna ed obbliga al trattamento dei Dati Personali di cui VINCI Facilities è Titolare o Responsabile secondo le predette disposizioni di legge ed esclusivamente per ragioni amministrative, di contabilità, commerciali o per l'esecuzione del presente accordo. I suddetti Dati potranno essere divulgati a terzi solo per le ragioni per cui sono state raccolti e trattati. L'Informativa relativa trattamento dei dati personali di Clienti/Fornitori è disponibile nel sito www.vinci-energies.it.
- 23.2.** Ove applicabile, con il presente contratto, VINCI Facilities nomina il Fornitore, che accetta, Responsabile Esterno (o SubResponsabile) del Trattamento dei Dati di cui è Titolare o Responsabile.

ARTICOLO 24 – OBBLIGO DI RISPETTO SISTEMI DI GESTIONE

Il Fornitore è a conoscenza che l'organizzazione di VINCI Facilities ha adottato i sistemi di Gestione secondo gli ISO 9001 Qualità e ISO 14001 Ambiente, che dichiara di aver letto nel sito aziendale (www.vinci-energies.it) e che dichiara di aver compreso. Il Fornitore aderisce ai principi e obiettivi dei suddetti sistemi di gestione e si impegna a rispettarne i contenuti ed i principi. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione.

ARTICOLO 25 - REFERENZE COMMERCIALI

Il Fornitore autorizza -sin da ora- la riproduzione e l'utilizzo in depliant, cataloghi informativi per la clientela, inserzioni pubblicitarie nei vari organi di informazione, social media, sito internet aziendale od in eventuali altri mezzi di diffusione, del proprio nome e logo nonché di alcune immagini o parti del prodotto fornito, servizio prestato o progetto realizzato, da valere quale 'Referenza Commerciale'. Il presente consenso è revocabile in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a VINCI Facilities.

ARTICOLO 26 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 26.1.** Il Contratto e le presenti Condizioni Generali di Acquisto saranno regolati e interpretati secondo la legge italiana.
- 26.2.** Qualsiasi controversia, avente ad oggetto l'interpretazione o l'esecuzione dell'ODA, dei suoi Allegati e delle presenti Condizioni Generali di Acquisto sarà sottoposto alla competenza esclusiva del foro di Milano.

ARTICOLO 27 – CLAUSOLE FINALI

- 27.1.** La nullità di una o più clausole delle presenti Condizioni Generali non comporta la nullità automatica delle altre clausole. La rinuncia di una ovvero di entrambe le Parti ad esercitare i diritti derivanti da una o più disposizioni contenute nel Contratto, non comporta la rinuncia definitiva ad esercitare tali diritti in caso di loro futura inosservanza e/o violazione.
- 27.2.** Il Contratto contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce ogni precedente accordo, orale o scritto, concluso fra le Parti ed avente il medesimo oggetto.
- 27.3.** Ogni rinuncia o modifica di una qualsiasi disposizione del Contratto dovrà rivestire la forma scritta a pena di nullità.
- 27.4.** Il presente Contratto non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di agenzia, rappresentanza o mandato tra le stesse.
- 27.5.** Ciascuna Parte potrà sottoscrivere il presente Contratto anche tramite una procedura di firma elettronica come previsto dal Regolamento UE 910/2014/CE relativo ai servizi di identificazione elettronica e s.m.i., e in conformità della normativa interna vigente.

Luogo e data _____

Il Fornitore (timbro e firma)

Per espressa accettazione ed adesione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dei seguenti articoli: art. 2: ODA e sue modifiche; art. 4: consegna, art. 6 clausola penale e risoluzione per ritardo; art. 8 responsabilità; art. 9 trasferimento dei rischi della proprietà; art. 11 sicurezza sul lavoro; art. 12 dichiarazioni; art. 13 garanzia di buon funzionamento; art. 14 garanzia relativa al software; art. 16 riservatezza; art. 17 divieto di cessione del contratto e del credito; art. 18 divieto di subappalto; art. 19 recesso e clausola risolutiva espressa; art. 20 proprietà intellettuale; art. 21 certificazione sa 8000, codice etico vinci e società benefit; art. 22 tutela dell'ambiente; art. 23 trattamento dei dati personali; art. 25 referenze commerciali; art. 26 legge applicabile e foro esclusivamente competente; art. 27 clausole finali.

Luogo e data _____

Il Fornitore (timbro e firma)
